

di sospetto alle autorità, quantunque fornita di sufficienti mezzi di sussistenza.

« È infine concessa al Governo, sempre durante il detto termine, l'autorità di rinviare ai rispettivi loro paesi nativi tutti i mendicanti e vagabondi dello Stato, sottoponendoli colà alla sorveglianza della pubblica sicurezza, oppure di farli ricoverare, quando lo stimi, negli appositi stabilimenti pubblici. »

A questo articolo il deputato Boncompagni propone il seguente emendamento:

« Dal giorno della pubblicazione della presente legge durante il termine in essa stabilito è concessa al Governo, sotto la responsabilità de'suoi agenti, la facoltà di ordinare visite domiciliari, e di far procedere all'arresto personale, coll'intervento del giudicante o sindaco, quand'anche non si tratti di flagrante delitto, ogni volta che sia necessario a prevenire l'esecuzione di reati contro la sicurezza esterna o interna dello Stato.

« L'individuo arrestato dovrà, fra lo spazio di ore 24 successive al suo arresto, essere rimesso ai tribunali competenti, giusta le leggi generali, per esserne giudicato, secondo le ordinarie regole di procedura e colla massima sollecitudine.

« Allorquando il tribunale medesimo riconosca che l'arresto sia stato eseguito senza giuste cause, si farà luogo all'applicazione della pena stabilita nell'art. 74 del Codice penale. Pel giudizio a cui l'arresto darà luogo sarà sempre competente il tribunale avanti il quale sarà stato rimesso l'individuo arrestato.

« Allorquando l'ordine di arresto sia firmato da uno dei ministri, l'accusa ed il giudizio dovranno istituirsi nella conformità prescritta dagli articoli 36 e 47 dello Statuto. »

La parola è al deputato Boncompagni per isvolgere il suo emendamento.

BONCOMPAGNI. Signori, nel proporvi il primo articolo della legge di cui si è aperta la discussione, il ministro ha creduto che, nelle straordinarie condizioni in cui si trova la nostra patria, fosse necessario sospendere l'effetto della libertà individuale; io non dissento dalla sentenza del ministro, e credo che, nel momento in cui la nazione sta per combattere i nemici esterni, il Governo debba essere armato anche contro coloro che vorrebbero o farci indietreggiare, o farci traviare nella via del progresso civile.

Credo tuttavia che nel concedergli queste straordinarie facoltà noi dobbiamo porre ogni cura a conservare quelle cautele che sono richieste dai principii del diritto comune scritti nei Codici delle nostre leggi, dalle guarentigie consacrate dal nostro Statuto. A questo appunto mira l'emendamento che ho l'onore di proporre alla Camera. La primitiva redazione del progetto dava facoltà di procedere all'arresto personale sempre quando il Governo lo riputasse opportuno; secondo la naturale significazione delle parole, potevasi intendere l'articolo così concepito, in modo che fosse assolutamente lasciato alla discrezione degli agenti del Governo il vedere i casi nei quali potesse o non potesse avere luogo la sospensione della libertà individuale; perciò bene avvisò la Commissione allorquando a quelle parole sostituì: ogni volta che sia necessario alla sicurezza dello Stato. Parmi tuttavia che più precisamente sia esprimibile il pensiero della Commissione, che meglio si provvederebbe ai diritti dei cittadini, allorquando si aggiungesse, siccome io vi propongo col mio emendamento, allorquando sia necessario a prevenire l'esecuzione dei reati contro la sicurezza interna od esterna dello Stato. Infatti

quelle di *sicurezza dello Stato* sono parole di cui pur troppo si è abusato da tutte le fazioni e da molti Governi contro la libertà dei cittadini; son parole di troppo larga e di troppo indeterminata significazione. Allorquando noi diciamo *prevenire delitti contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato*, ci richiamiamo ad un ordine d'idee precisamente determinate dalla legge; ad un ordine d'idee, a cui il magistrato e gli agenti del Governo, i quali vogliono conscienziosamente applicare le leggi, trovano un significato ben definito onde assicurare le guarentigie dovute ai cittadini. Allorquando si tratta non di prevenire, ma di reprimere reati, credo che le forme consuete del procedimento criminale bastano; non credo che sia necessario in questo caso di conferire alcuno straordinario potere nè al Governo, nè alla podestà giudiciale; stabilita una regola, secondo la quale gli agenti del Governo devono procedere, ne viene di sua natura che essi debbono rispondere del modo con cui l'esercitano.

Nei Governi i più assoluti, nei Governi i più dispotici, a quel principio di eterna ragione, secondo il quale tutti gli uomini devono rispondere dei danni che recano altrui, si fa una eccezione per chi tiene l'autorità; per ammettere quest'eccezione conviene supporre, come suppongono quei Governi, che i sudditi sieno retaggio de' regnanti; che non debbono considerarsi come persone le quali abbiano diritti da difendere e tutelare. Questi principii di responsabilità degli agenti del Governo, ogni volta che si tratta di libertà individuale, li trovo già iscritti nelle leggi che hanno preceduto lo Statuto. L'art. 311 del Codice penale dispone in questo termine:

« Ogni ufficiale pubblico, agente od incaricato dal Governo, che eserciti o comandi qualche atto arbitrario contro la libertà personale di un privato, od il libero esercizio de'suoi diritti, sarà punito colla pena del carcere; se l'atto arbitrario sarà commesso per animosità o particolare interesse, il colpevole sarà punito colla relegazione, salvo l'applicazione delle altre pene nei casi specialmente indicati dalla legge. »

Quel principio di responsabilità degli agenti del Governo, quell'assoluto precetto che sottopone alla pena un agente che ordina un arresto arbitrariamente mi pareva così chiaro, che sono rimasto un momento in forse se non fosse per avventura superfluo il dichiararlo nella legge; se non che ho avvisato che, nel momento in cui la nazione vede promulgarsi una legge che sospende le sue più preziose libertà, convien pure che ella conosca come i suoi legislatori siano solleciti di mantenere quelle guarentigie le quali possono in qualche parte scemarsi, non possono cancellarsi giammai presso le nazioni libere.

Ho creduto dover dichiarare che nei casi consueti il giudizio sulla legalità o sull'illegalità dell'arresto dovesse istituirsi avanti al tribunale a cui sarà rimesso l'individuo arrestato; questo tribunale infatti, mentre conosce delle cose che hanno dato luogo all'arresto, in quello stesso atto riconosce se questo arresto sia stato fatto giustamente, o no; se in questo arresto si debba vedere un fatto richiesto dalla necessità di tutelare la patria contro i suoi nemici, ovvero un atto a cui altri siasi portato per soddisfare ad animosità private, od alle animosità, qualche volta più crudeli, delle fazioni politiche.

Ho creduto dover prevedere il caso in cui l'ordine d'arresto venisse spiccato direttamente dai ministri. Ma non vorrei che altri, male interpretando le mie intenzioni, credesse che con questa proposizione io volessi gettare una sfiducia sull'amministrazione che di presente governa il paese.

Ho creduto richiesto dalla legalità che le pene pronunciate contro gli atti arbitrari si estendano, come diceva un